

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002803/2016
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Sergio Gaetano Cofferati (S&D)

Oggetto: Norme antincendio per le strutture turistico-alberghiere in Italia

Con il decreto ministeriale del 9 aprile 1994 l'Italia aveva definito diverse norme di prevenzione degli incendi per le attività turistico-alberghiere, secondo una distinzione basata sul numero dei posti letto.

Tale decreto dava cinque anni circa (fino al 31/12/1999) alle attività esistenti con più di 25 posti letto per adeguarsi a importanti prescrizioni in esso contenute. Tale termine è stato tuttavia prorogato diverse volte e di recente portato al 31/12/2016, vale a dire oltre i 22 anni dalla definizione del decreto ministeriale del 1994.

Stante che la direttiva 89/391/CEE stabilisce prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ritiene la Commissione che l'ennesima proroga per l'applicazione di alcune delle misure contenute nel decreto del 1994 sia in linea con tale direttiva e garantisca la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro?

Stante inoltre la raccomandazione del Consiglio 86/666/CE sulla protezione antincendio degli alberghi, intende la Commissione intraprendere azioni per favorire il miglioramento delle misure di protezione contro gli incendi nelle strutture turistico-alberghiere nell'Unione europea e la loro progressiva standardizzazione?